

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 210

presentata dai Consiglieri regionali
CAU - PORCU - COZZOLINO

il 4 giugno 2026

Integrazione alla legge regionale n. 2 del 2005 in materia di sottoscrizione delle liste
per le elezioni comunali nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge interviene sulla disciplina applicabile nel territorio della Regione in materia di presentazione delle liste per le elezioni comunali nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, introducendo un numero minimo di sottoscrizioni a sostegno delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco.

L'articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), prevede che nessuna sottoscrizione sia richiesta per la presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Tale disposizione continua a trovare applicazione anche in Sardegna in forza del rinvio operato dall'articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali), secondo cui, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.

La scelta del legislatore statale risponde all'esigenza di favorire la partecipazione democratica nei comuni di minore dimensione, evitando adempimenti che potrebbero ostacolare la formazione delle liste e accrescere il rischio di mancato rinnovo degli organi elettivi. Tuttavia, l'assenza di qualsiasi verifica preventiva del consenso locale può determinare, come evidenziato anche da recenti casistiche emerse nel territorio regionale, effetti distorsivi rispetto alla finalità propria della competizione elettorale.

Nei comuni di ridottissime dimensioni il rapporto tra eletti ed elettori assume caratteri particolarmente diretti. In tale contesto, la presentazione di liste prive di un riscontro minimo nella comunità interessata rischia di indebolire l'autenticità della rappresentanza democratica e di favorire un uso meramente strumentale della competizione elettorale, non orientato alla partecipazione effettiva alla vita amministrativa dell'ente.

La presente proposta non limita l'elettorato passivo né introduce requisiti soggettivi ulteriori in capo ai candidati. Essa si limita a richiedere che anche nei comuni con popolazione inferiore a 1.000

abitanti la lista sia sostenuta da un numero minimo di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, così da assicurare l'esistenza di un nucleo essenziale di consenso locale e la serietà della proposta elettorale.

La competenza regionale trova fondamento nell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

La legge regionale n. 2 del 2005 costituisce la sede normativa naturale dell'intervento, poiché già disciplina l'indizione delle elezioni comunali e provinciali e contiene il rinvio alle norme statali nelle more di una diversa disciplina regionale. Tale potestà deve tuttavia essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica; vengono in rilievo, in particolare, il principio democratico di cui all'articolo 1 della Costituzione, il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, il diritto di accesso alle cariche elettive di cui all'articolo 51 e i principi di ragionevolezza e proporzionalità delle eventuali restrizioni all'elettorato passivo. In tale quadro, la soluzione proposta si limita a introdurre una verifica minima del consenso locale, senza comprimere il pluralismo politico né l'accesso alle cariche elettive.

Non viene introdotta una soglia fissa indistinta, ma una soglia proporzionale pari al 2,5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, con arrotondamento all'unità superiore, comunque non inferiore a 5 e non superiore a 25 sottoscrizioni valide. È inoltre previsto che possano essere depositate sottoscrizioni in numero non superiore al doppio del minimo richiesto e, in ogni caso, non oltre 50, in coerenza con la legge n. 81 del 1993, che per i comuni tra 1.000 e 2.000 abitanti prevede da 25 a 50 sottoscrizioni.

La previsione trova riscontro anche nell'esperienza della Regione autonoma Valle d'Aosta, le cui istruzioni regionali per le elezioni comunali generali del 2025 prevedono, per i comuni sino a 1.000 abitanti, da 5 a 12 sottoscrizioni, con sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali del comune e non candidati.

La proposta si compone di quattro articoli:

- l'articolo 1 introduce l'articolo 1-bis nella legge regionale n. 2 del 2005;
- l'articolo 2 reca la disciplina transitoria;
- l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge regionale n. 2 del 2005

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Sottoscrizione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), nel territorio della Sardegna la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune pari almeno al 2,5 per cento degli elettori iscritti nelle liste medesime alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Il numero minimo di sottoscrizioni valide di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere inferiore a 5 né superiore a 25.

3. Possono essere depositate sottoscrizioni in numero non superiore al doppio del minimo richiesto ai sensi dei commi 1 e 2 e, comunque, non oltre 50.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune per il quale la lista è presentata e non possono essere candidati nella medesima consultazione elettorale.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. La sottoscrizione apposta in violazione del presente comma è nulla ai fini del computo delle sottoscrizioni valide.

6. Le sottoscrizioni sono raccolte e autenticate secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente in materia di presentazione delle liste per le elezioni comunali, in quanto compatibile con il presente articolo.

7. Restano ferme, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di presentazione e ammissione delle candidature e delle liste per le elezioni comunali."

Art. 2

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis della legge regionale n. 2 del 2005, introdotto dall'articolo 1, si applicano alle consultazioni elettorali comunali i cui comizi siano convocati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).